

Articolo 1, commi 498-500
*(Norme in materia di incentivo all'esodo
per i lavoratori del settore editoriale)*

I commi 498-500, introdotti al Senato, sono volti ad incrementare i limiti di spesa vigenti per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale e a ridefinire le condizioni per l'accesso alle prestazioni di vecchiaia anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici.

Più in dettaglio, **il comma 498 dell'articolo incrementa i limiti di spesa** attualmente previsti dall'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207²¹ per un importo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituiscono tetti di spesa, previsti per sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'articolo 41-*bis*, comma 7, del D.L. 207/2008 ha disposto un intervento volto al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della L. 416/1981. Tale intervento consiste in una riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009), per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Lo stesso comma ha previsto altresì (secondo periodo) che, nel caso in cui i datori di lavoro delle aziende in precedenza richiamate presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, 23 milioni di euro nel 2014, 29 milioni di euro nel 2015, 33 milioni di euro nel 2016 e 2017, 30,8 milioni di euro nel 2018, 23 milioni nel 2019 e 20 milioni a decorrere dal 2020, sussista l'obbligo di introdurre, con specifico decreto interministeriale, a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo da versare INPGI per il finanziamento dell'onere eccedente.

²¹ L'articolo 41-*bis*, comma 7 è stato rifinanziato da ultimo dall'articolo 53-*bis*, comma 1 del d.l. 50 del 2017.

L'articolo 37, comma 1, lettera b) della L. 416/1981 ha disposto che i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale possano optare, entro 60 giorni dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per una liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia a 58 anni, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI dello specifico requisito contributivo previsto (360 contributi mensili accreditati).

Il comma 499 sostituisce integralmente l'articolo 2, comma 2 del d.lgs 69 del 2017,- che, attraverso il rinvio all'articolo 1-bis, commi 2 e 3 del d.l. 90 del 2014, richiama la disciplina dei trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici, con specifico riferimento ai giornalisti - **introducendo anche il comma 2-bis.**

A tale riguardo, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare²² i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'ambito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, **l'articolo 1-bis, comma 2 del d.l. 90 del 2014** dispone che i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

Ai sensi del successivo comma 3, dell'articolo 1-bis, l'instaurazione, da parte dell'impresa editrice, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti pe

r la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti (già dipendenti dalla medesima impresa) che abbiano optato per i trattamenti in esame comporta la revoca del finanziamento concesso per questi ultimi la revoca ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, facente capo al medesimo gruppo editoriale.

²² In base alla disciplina di cui all'art. 37 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

La disposizione del comma in esame, introduce, in particolare, una disciplina modificativa rispetto a quella dettata dall'articolo 1-*bis* comma 2, richiamato nella disposizione sostituita:

- autorizza la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in data **successiva al 31 dicembre 2019**;
- specifica che in tali piani **sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti** (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) di giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) di giornalisti che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- sopprime il riferimento che esclude le imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti dalla applicazione del rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti;

La disposizione del comma in esame, in particolare, **introduce anche un comma 2-*bis*** che riproduce esattamente il contenuto della disciplina dettata dall'articolo 1-*bis* comma 3, richiamato nella disposizione sostituita, in tema di revoca del finanziamento concesso (v. sopra), coordinandole con quanto disposto dal nuovo comma 2.

Il comma 500, deroga, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici

L'art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 41 dispone che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, **possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro**

60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

In deroga a tale disposizione, il comma dispone che **per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva**, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148²³. I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

I trattamenti pensionistici sono erogati nell'ambito del limite di spesa di **26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.**

La copertura di tali oneri è a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, per 6,1 milioni nel 2020, 10,2 milioni nel 2021, 11,7 milioni nel 2022, 12,5 milioni nel 2023, 11,6 milioni nel 2024, 7,6 milioni nel 2025, 4,4 milioni nel 2026, 0,3 milioni nel 2027.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento

Non si applicano le disposizioni sulla speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* del d.l. 31 maggio 2010, n. 78²⁴.

²³ In cui si dispone che "l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;"

²⁴ Si ricorda che attualmente è previsto un adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento. Per quanto concerne l'ultimo adeguamento previsto, il decreto 5

• **La disciplina del prepensionamento dei giornalisti dipendenti da aziende in stato di crisi**

Il **D.Lgs. 69/2017** (adottato in attuazione della delega prevista dalla **L. 198/2016**), ha **modificato i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato** dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Per quanto riguarda i giornalisti dipendenti di aziende in crisi che hanno concluso **accordi recepiti dal Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, si dispone che questi possano accedere alla **pensione anticipata nei 5 anni che precedono** il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (in luogo del raggiungimento dei 58 anni di età come precedentemente previsto) a condizione che abbiano almeno **25 anni** (in luogo dei 18 richiesti dalla disciplina antecedente) **di anzianità contributiva**.

Si dispone, infine, un **regime transitorio** per gli anni 2017-2018 per i dipendenti da aziende in crisi i cui **accordi non siano stati recepiti** alla data del 12 giugno 2017. Questi possono accedere alla pensione anticipata:

- con un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;
- con un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini

Per completezza, si ricorda che diversi provvedimenti (art. 1-*bis* della L. 90/2014, art. 1, c. **226-232**, **L. 232/2016** e art. 53-*bis* del **D.L. 50/2017**) hanno **rifinanziato la spesa** autorizzata per il sostegno degli oneri derivanti dall'accesso alla suddetta pensione di vecchiaia anticipata.

CIGS

Il richiamato **D.Lgs. 69/2017**, inoltre, ha riformulato la **disciplina dei trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018 per i giornalisti professionisti**, i pubblicisti, i praticanti **dipendenti da imprese** editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, prevedendo alcune **ipotesi speciali** rispetto alla disciplina generale dettata dal **D.Lgs. 148/2015**, applicabili a **prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro**.

In particolare:

- si prevede la possibilità del **riconoscimento** del trattamento **anche per i casi di cessazione dell'attività** aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
- la **durata** del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in **24 mesi** (in luogo dei 12 mesi previsti, per la suddetta causale, dalla normativa generale).

Si ricorda, infine, che il **decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495** ha definito i criteri per il riconoscimento del trattamento in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, le

novembre 2019 ha disposto che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati. Il prossimo adeguamento si avrà nel 2023.

modalità di applicazione della suddetta disciplina speciale, nonché la durata minima del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (da esercitarsi entro 60 giorni dell'ammissione ai suddetti trattamenti).